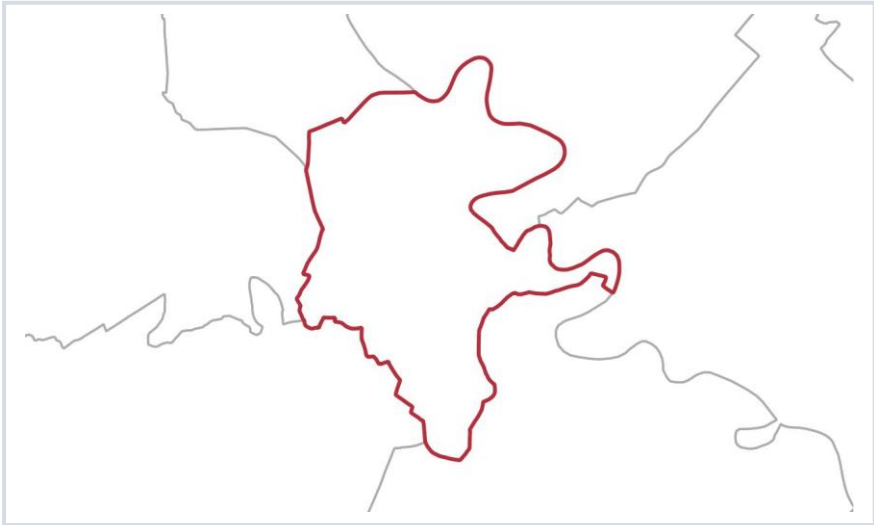


Comune di
CASIER
Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PAT Piano di Assetto del Territorio

SETTEMBRE 2023



**PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE ALLE
OSSERVAZIONI PERVENUTE**

Sindaco	RENZO CARRARETTO
Assessore	MARTON ANDREA
Ufficio tecnico	MARIA PIA LOMORIELLO



PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Casier

N.	N. Protocollo	Data	Sintesi Osservazione	Proposta di controdeduzione	Valenza ambientale o Attinenza con il Rapporto Ambientale e parere valutatore
1	7534	03/05/23	L'osservazione verte sul <u>cambio di destinazione d'uso</u> : in particolare si richiede il passaggio da Z.T.O. di tipo E3 a Z.T.O. di tipo E4 di una cospicua parte della proprietà onde ampliare la capacità edificatoria.	NON ACCOGLIBILE La richiesta non è accoglibile in quanto in contrasto con il contenimento del consumo e con gli obiettivi del PAT di tutela e valorizzazione dello spazio agricolo	no
2	8182	12/05/23	1. venga riconfermata la possibilità di mantenimento dell'azienda; 2. venga consentita la manutenzione straordinaria senza necessità di convenzionamento pur nel rispetto dell'obbligo di presentare contestuali opere di mitigazione, secondo gli schemi già fissati dal piano ambientale del Parco del Sile –Scheda “Attività produttiva Casier 02” per le attività necessarie per l'esercizio di impresa ed in particolare per l'igiene ambientale, sicurezza del lavoro e tutela ambientalistica; 3. venga consentito, nell'ambito del compendio produttivo, la ristrutturazione edilizia con accorpamento e trasferimento dei volumi esistenti mediante demolizione e ricostruzione anche con limitati ampliamenti di volume, funzionali all'attività produttiva. Tale tipologia di intervento consentirebbe la eliminazione di piccole costruzioni isolate, e non più ad essa funzionali (tra cui gli edifici fatiscenti fronte strada), e l'accorpamento di detti volumi agli edifici produttivi, in un quadro di tutela dell'aspetto architettonico-paesaggistico di tutta l'area; 4. si propone altresì che, con la previsione della permanenza in sito dell'unità produttiva significativa per il territorio e comunque in un quadro di sostanziale miglioramento paesaggistico, venga considerata la possibilità di stralciare dal PAT e dal relativo Masterplan, la demolizione dei capannoni industriali attualmente produttivi e la sistemazione a parco delle aree di pertinenza incompatibili con l'attività industriale, nonché l'attraversamento del fiume mediante ponte pedonale per collegare la pista ciclabile sulla provinciale e l'itinerario ciclabile sul Sile; 5. nell'ambito di un accordo Pubblico-Privato con i futuri proprietari del compendio immobiliare sia sviluppata la Scheda K, come atteso dal Parco del Sile, per garantire il corretto inserimento paesaggistico dell'attività produttiva in un quadro del suo proseguimento in un periodo di breve e medio termine, senza togliere la futura possibilità della sua dismissione con la sua conversione ad altre destinazioni extra-industriali.	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Non accoglibili le richieste di cui ai punti 1,2,3 in quanto non pertinenti con la dimensione strategica del PAT ma attinenti alla fase di redazione delle schede K propria del Piano degli interventi Parzialmente accoglibile la richiesta di cui al punto 4: Per quanto riguarda i contenuti del masterplan si ritiene di precisare che gli stessi non sono assolutamente conformativi ma esclusivamente di indirizzo e costituiscono un approfondimento della disciplina prevista per l'ambito del Sile di cui alla tav.1 Vincoli e tav.4 trasformabilità. Si tratta di indirizzi e linee guida finalizzate ad agevolare ed accompagnare un parziale aggiornamento dell'attuale disciplina del Piano Ambientale del Sile mirata al rinforzo di funzioni e destinazioni collettive e a supporto della nautica fluviale. Per quanto sopra e come già riportato nelle norme di attuazione del PAT (vedi art.22.3 e 22.4 ultimo capoverso) nelle more di approvazione di una variante al Piano Ambientale che renda compatibili (laddove in contrasto) gli indirizzi ed obiettivi del presente masterplan trova applicazione la disciplina vigente di cui alle norme di attuazione. Inoltre per quanto riguarda nello specifico l'area in oggetto il masterplan non dispone la demolizione dei volumi esistenti o la delocalizzazione dell'attività ma come riportato nel documento si tratta di: <i>Ambito di riorganizzazione e qualificazione dell'attività esistente valutando la conservazione e qualificazione della cortina edilizia sul fronte strada e prevedendo nell'ambito della sistemazione degli spazi aperti da destinare a parco un collegamento tra la pista ciclabile su via Principale e l'itinerario ciclabile sul Sile</i> Al fine di meglio precisare tali scelte si ritiene utile integrare la legenda della tavola del masterplan inserendo il simbolo mancante, ovvero il quadrato bianco tratteggiato che si riferisce all'azione di rigenerazione dei volumi esistenti Non pertinente la richiesta del punto 5 – la redazione della scheda K attiene alla fase del Piano degli interventi	no



3a	8285	15/05/23	Mancanza di <u>identificazione dei limiti fisici dell'espansione</u> per la linea di sviluppo localizzata tra Via Capitello/Via Basse/Via Principale	ACCOGLIBILE Viene introdotta l'individuazione del limite fisico all'edificazione lungo la strada esistente sul lato est	
3b	8285	15/05/23	<u>Assenza indicazioni di tutela</u> dell'area di pertinenza della Villa Morosini Palla, villa storica identificata all'istituto regionale delle ville venete al n. IRVV A0500000848 nelle Tav01.a Carta dei Vincoli, Tav02 Carta delle Invarianti, Tav04 Carta della Trasformabilità. Si invita pertanto ad identificare un grado di tutela adeguato alle aree di pertinenza della villa, come da PAT.	NON ACCOGLIBILE Si prende atto di quanto riportato nell'osservazione in termini di contributo collaborativo precisando comunque che Villa e contesto sono adeguatamente tutelati così come riportato nei seguenti elaborati e relativi rimandi alla disciplina normativa: - Tav.01C: in recepimento dei contenuti del Piano Ambientale l'ambito di pertinenza della villa è individuato come "ambito di pertinenza ville di rilevanza paesaggistica" - Tav.02: individuato come Villa Veneta ed edifici di valore storico testimoniale - Tav.04: individuata come edifici di valore storico testimoniale	no
3c	8285	15/05/23	<u>Assenza indicazioni di tutela</u> dell'area di pertinenza della Villa Toso, villa storica identificata all'istituto regionale delle ville venete al n. IRVV A0500000235, nelle Tav01.a Carta dei Vincoli, Tav02 Carta delle Invarianti, Tav04 Carta della Trasformabilità. Si invita pertanto ad identificare un grado di tutela adeguato alle aree di pertinenza della villa, come da PAT.	NON ACCOGLIBILE Si prende atto di quanto riportato nell'osservazione in termini di contributo collaborativo precisando comunque che Villa e contesto sono adeguatamente tutelati così come riportato nei seguenti elaborati e relativi rimandi alla disciplina normativa: - Tav.01C: in recepimento dei contenuti del Piano Ambientale l'ambito di pertinenza della villa è individuato come "ambito di pertinenza ville di rilevanza paesaggistica" - Tav.02: individuato come Villa Veneta ed edifici di valore storico testimoniale - Tav.04: individuata come edificio di valore storico testimoniale	no
3d	8285	15/05/23	Premesso che Villa Bisacco Valier Taverna è una villa storica identificata all'istituto regionale delle ville venete al n. IRVV A0500004063, che l'area di pertinenza della villa con il suo filare di pioppi cipressini che conducono all'accesso su Via Collegio dei Palazzi è un importante testimonianza storico monumentale dell'architettura e del paesaggio, -la Tav.01a Carta dei Vincoli del PAT ne identifica l'area come adiacenza vincolata D.Lgs 42/2004 -la Tav.02 Carta delle Invarianti del PAT inserisce l'area come contesto figurativo -la Tav. 04 Carta della Trasformabilità non riporta indicazioni di tutela all'area di pertinenza. Si invita pertanto ad allineare le definizioni ed identificare un grado di tutela adeguato alle aree di pertinenza della villa.	NON ACCOGLIBILE Si prende atto di quanto riportato nell'osservazione in termini di contributo collaborativo precisando comunque che Villa e contesto sono adeguatamente tutelati così come riportato negli elaborati e relativi rimandi alla disciplina normativa. Si ritiene di precisare inoltre che la diversa tematizzazione della villa tra Tav.1 e Tav.2 non sia ambigua o contrastante in quanto: - nella tav 1 opera la ricognizione del Vincolo e relativo rimando alle disposizioni legislative mentre la sua individuazione come contesto figurativo serve a definire la disciplina dei possibili interventi e gli accorgimenti da adottare per la salvaguardia dei valori del sito. - la tematizzazione dell'area nella tav.4 non è riportata in quanto ridondante ed inoltre la sovrapposizione dei retini compromette la leggibilità della tavola	no
3e	8285	15/05/23	Si osserva come nella Tav04 Carta della Trasformabilità l'ambito del Parco Urbano individuato con il n.86 art.23.1 Servizi di interesse comune comprenda tutta l'area della sua estensione fino al margine di Via Europa con l'intersezione di Via Guizzetti. Nella Tav06 Carta degli isolati, il parco individuato con indicazione PA1 non comprende la porzione sopra citata. Si invita a rettificare le indicazioni riportate nelle tavole, considerando l'intera area del parco urbano in maniera uniforme.	ACCOGLIBILE L'isolato PA1 viene ampliato comprendendo il parco.	no



4	8288	15/05/23	Per l'ambito n. 5 classificato come: "Area a spiaggia verde privata da valorizzare ai fini turistici e culturali e sportivi prevedendo adeguata accessibilità ciclabile, pedonale e nautica per piccole imbarcazioni dal Canale Roggia e dal Fiume Sile": 1. Masterplan_ venga classificato come: "Area a spiaggia verde privata da valorizzare ai fini turistici e culturali e sportivi prevedendo adeguata accessibilità ciclabile, pedonale e nautica per piccole imbarcazioni dal Canale Roggia e dal Fiume Sile"; In via subordinata, venga comunque precisato che le funzioni di interesse pubblico previste per l'ambito sono private con convenzionamento con Comune/PA per fruibilità pubblica compatibile con la natura privata; 2. NdA del PAT : precisare che il parco sacramentino trattasi di parco privato	ACCOGLIBILE 1. Per quanto riguarda i contenuti del masterplan si ritiene di precisare che gli stessi non sono assolutamente conformativi ma esclusivamente di indirizzo e costituiscono un approfondimento della disciplina prevista per l'ambito del Sile di cui alla tav. 1 Vincoli e tav. 4 trasformabilità. Si tratta di indirizzi e linee guida finalizzate ad agevolare ed accompagnare un parziale aggiornamento dell'attuale disciplina del Piano Ambientale del Sile mirata al rinforzo di funzioni e destinazioni collettive e a supporto della nautica fluviale. Per quanto sopra e come già riportato nelle norme di attuazione del PAT (vedi art. 22.3 e 22.4 ultimo capoverso) nelle more di approvazione di una variante al Piano Ambientale che renda compatibili (laddove in contrasto) gli indirizzi ed obiettivi del presente masterplan trova applicazione la disciplina vigente di cui alle norme di attuazione. Fatto salvo quanto sopra si ritiene comunque di integrare la descrizione riportata nel masterplan nel seguente modo in quanto non si tratta di modificare o integrare indirizzi ed obiettivi ma di meglio precisare i contenuti di indirizzo del masterplan per l'area in oggetto: <i>" Ambito pertinenziale del compendio sacramentini da valorizzare ai fini turistico ricreativi come affaccio fluviale con funzioni a supporto della fruibilità nautica e ciclabile nonché spazi di interesse pubblico collettivo quali a parco o gioco sport "</i> 2. Per quanto riguarda i contenuti normativi di cui all'art. 22.3 gli indirizzi possono essere integrati come richiesto in quanto l'aggiunta non comporta alcuna modifica sostanziale degli stessi ma introduce la precisazione che trattasi di un parco pertinenziale del compendio sacramentini. Il testo di cui all'art. 22.3 potrà essere adeguato nel seguente modo: <i>Valorizzazione e rifunionalizzazione degli edifici con valore storico testimoniale. Sistemazione degli spazi aperti con destinazione a parco pertinenziale o e ridefinizione planivolumetrica degli edifici privi di valore storico testimoniale.</i>	No
5	8289	15/05/23	Gli indirizzi del ridetto Masterplan riferiti all'ambito n. 6 prevedono: "Ambito ex sacramentini da rigenerare con destinazioni compatibili salvaguardando gli edifici di valore storico testimoniale e qualificando l'intorno di pertinenza come area a parco" si chiede per l'ambito n. 6: masterplan - venga precisato che la salvaguardia degli edifici di valore storico testimoniale sia circoscritto all'unico edificio meritevole di tutela, ossia la chiesetta sconsacrata; - venga precisato che l'intorno della pertinenza può essere valorizzato a fini turistici e culturali anche con la previsione di "spiagge verdi", in sostituzione della previsione "a parco"; - venga in ogni caso precisato che la valorizzazione prevista per l'intorno della pertinenza è affidata alla gestione di privati;	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 1. Per quanto riguarda i contenuti del masterplan si ritiene di precisare che gli stessi non sono assolutamente conformativi ma esclusivamente di indirizzo e costituiscono un approfondimento della disciplina prevista per l'ambito del Sile di cui alla tav.1 Vincoli e tav.4 trasformabilità. Si tratta di indirizzi e linee guida finalizzate ad agevolare ed accompagnare un parziale aggiornamento dell'attuale disciplina del Piano Ambientale del Sile mirata al rinforzo di funzioni e destinazioni collettive e a supporto della nautica fluviale. Per quanto sopra e come già riportato nelle norme di attuazione del PAT (vedi art.22.3 e 22.4 ultimo capoverso) nelle more di approvazione di una variante al Piano Ambientale che renda compatibili (laddove in contrasto) gli indirizzi ed obiettivi del presente masterplan trova applicazione la disciplina vigente di cui alla norme di attuazione. Fatto salvo quanto sopra si ritiene tuttavia di integrare la descrizione riportata nel masterplan precisando che trattasi di parco pertinenziale al compendio, mentre si ritengono non necessarie le ulteriori precisazioni in quanto è già riportata l'indicazione che vanno conservati solo gli edifici storico testimoniali mentre le ulteriori destinazioni proposte si ritiene siano riconducibili alla fattispecie <i>turistico/culturale e a supporto della mobilità nautica e ciclabile del Sile</i> citata nel masterplan. La descrizione dell'ambito 6 viene quindi modificata nel seguente modo: <i>Ambito ex sacramentini da rigenerare con destinazioni compatibili e funzionali ad una valorizzazione turistico/culturale e a supporto della mobilità nautica e ciclabile del Sile, salvaguardando gli edifici di valore storico testimoniale e qualificando l'intorno come parco pertinenziale e affaccio fluviale.</i>	no



6	8290	15/05/23	Gli indirizzi del Masterplan riferiti all'ambito n. 7 prevedono: <i>“Are(e) del cimitero dei Burci da valorizzare ai fini turistici e culturali prevedendo adeguata accessibilità ciclabile e pedonale. I contesti di cui ai precedenti punti 5, 6, 7 3 rappresentano nel loro insieme un ambito di progettazione unitaria finalizzato alla valorizzazione dell'affaccio fluviale e rinforzo dell'offerta turistico/ricettive, cultura e tempo libero. Tale spazio è tematizzato dal PAT nella tav.4 Trasformabilità come “Ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale” e disciplinato dall'art.22.3 al punto 1”.</i> Si richiede per l'ambito n. 7: a) masterplan: vengano previsti, oltre agli indirizzi già indicati, anche l'accessibilità nautica per piccole imbarcazioni (es. canoe e/o barche a fondo piatto) considerato che è già presente lo scivolo per le imbarcazioni che potrebbe diventare punto di accesso; Inoltre venga fin d'ora stralciato il richiamo anche all'ambito 3, trattandosi chiaramente di refuso, e precisato che lo sviluppo degli ambiti n. 7, 5 e 6 del Masterplan può essere effettuato anche per stralci funzionali; b) NdA: venga precisato che si tratta di parco privato (“Spiaggia verde”);	ACCOGLIBILE a. Per quanto riguarda i contenuti del masterplan si ritiene di precisare che gli stessi non sono assolutamente conformativi ma esclusivamente di indirizzo e costituiscono un approfondimento della disciplina prevista per l'ambito del Sile di cui alla tav. 1 Vincoli e tav. 4 trasformabilità. Si tratta di indirizzi e linee guida finalizzate ad agevolare ed accompagnare un eventuale prossimo aggiornamento dell'attuale disciplina del Piano Ambientale del Sile mirata al rinforzo di funzioni e destinazioni collettive e a supporto della nautica fluviale. Per quanto sopra e come già riportato nelle norme di attuazione del PAT (vedi art.22.3 e 22.4 ultimo capoverso) nelle more di approvazione di una variante al Piano Ambientale che renda compatibili (laddove in contrasto) gli indirizzi ed obiettivi del presente masterplan trova applicazione la disciplina vigente di cui alla norme di attuazione. Fatto salvo quanto sopra si ritiene comunque di integrare la descrizione riportata nel masterplan in quanto non comporta alcuna modifica di obiettivi ed indirizzi ma introduce una semplice precisazione e correzione di un refuso. Il testo di cui all'ambito 7 è modificato nel seguente modo: <i>Area del cimitero dei Burci da valorizzare ai fini turistici e culturali prevedendo adeguata accessibilità ciclabile, pedonale e nautica verso il Sile</i> <i>I contesti di cui ai precedenti punti 5, 6, 7 3 rappresentano nel loro insieme un ambito di progettazione unitaria, da attuarsi anche per stralci funzionali, finalizzato alla valorizzazione dell'affaccio fluviale e rinforzo dell'offerta turistico/ricettiva, cultura e tempo libero.</i> <i>Tale spazio è tematizzato dal PAT nella tav.4 Trasformabilità come “Ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale” e disciplinato dall'art.22.3 al punto 1. 1.</i> 3. Per quanto riguarda i contenuti normativi di cui all'art. 22.3 gli indirizzi possono essere integrati come richiesto in quanto l'aggiunta non comporta alcuna modifica sostanziale degli stessi ma introduce la precisazione che trattasi di un parco pertinenziale del compendio sacramentini. Il testo di cui all'art. 22.3 potrà essere adeguato nel seguente modo: <i>Valorizzazione e rifunionalizzazione degli edifici con valore storico testimoniale. Sistemazione degli spazi aperti con destinazione a parco pertinenziale o e ridefinizione planivolumetrica degli edifici privi di valore storico testimoniale.</i>	no
7	8299	15/05/23	Si ritiene anzitutto che uno utilizzare delle aree in questione anche per l'ormeggio di natanti non possa ritenersi vietata dal PA, come affermato nel contesto del Rapporto Ambientale laddove non espressamente vietata non possa ritenersi di per sé non coerente con le previsioni del Piano Ambientale. Non risulta invero che il PA contempli, all'interno della zona suindicata (che, come detto, coinvolge tutti gli specchi d'acqua) sottozone destinate alla realizzazione di pontili di attracco. Quanto alla previsione del masterplan di “unità ricettive” galleggianti, considerato che l'art. 12 NTA P.A. contempla la fruibilità della zona anche ai fini ricreativi e turistici. Masterplan: 1. si ritiene anzitutto opportuno, al fine di evitare fraintendimenti, utilizzare anziché l'espressione “urbana” il diverso termine “spiaggia verde” trattandosi di area privata e non pubblica, precisando altresì che tale area potrà essere valorizzata a fini turistici e culturali prevedendo anche adeguate forme di accessibilità ciclabile, pedonabile e “fluviale”	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE a. Masterplan: Per quanto riguarda i contenuti del masterplan si ritiene di precisare che gli stessi non sono assolutamente conformativi ma esclusivamente di indirizzo e costituiscono un approfondimento della disciplina prevista per l'ambito del Sile di cui alla tav. 1 Vincoli e tav. 4 trasformabilità. Si tratta di indirizzi e linee guida finalizzate ad agevolare ed accompagnare un eventuale prossimo aggiornamento dell'attuale disciplina del Piano Ambientale del Sile mirata al rinforzo di funzioni e destinazioni collettive e a supporto della nautica fluviale. Per quanto sopra e come già riportato nelle norme di attuazione del PAT (vedi art.22.3 e 22.4 ultimo capoverso) nelle more di approvazione di una variante al Piano Ambientale che renda compatibili (laddove in contrasto) gli indirizzi ed obiettivi del presente masterplan trova applicazione la disciplina vigente di cui alle norme di attuazione. Fatto salvo quanto sopra si ritiene comunque di integrare la descrizione riportata nel masterplan per l'ambito 3 e ambito 1 in quanto tale integrazione non comporta alcuna modifica di obiettivi ed indirizzi ma introduce soltanto delle ulteriori precisazioni.	Si – attinenza con il rapporto ambientale Si condivide il contenuto della controdeduzione



		2. si chiede venga inserito fin d’ora nelle linee di sviluppo previste dal Masterplan anche l’indirizzo d’uso residenziale oltre che turistico, direzionale e commerciale 3. si chiede altresì venga fin d’ora precisato che lo sviluppo degli ambiti n. 1, 2, 3, del Masterplan può essere effettuata anche per stralci funzionali; per l’ambito n. 1: -si ritiene opportuno venga stralciata la previsione secondo cui lo specchio d’acqua è intercluso al fine di consentire, se ne ricorreranno i presupposti di fattibilità sotto il profilo idraulico, un’eventuale accessibilità dello stesso anche mediante realizzazione di un ponte mobile; - si ritiene opportuno prevede, oltre alle destinazioni elencate, anche quella residenziale; Norme di attuazione Si modifichi l’attuale previsione dell’art. 22.3. nelle NTA del PAT inserendo ulteriori precisazioni in merito alla possibilità di localizzare destinazioni residenziali ovvero: prevedendo soluzioni e destinazioni miste compatibili con la residenza, e la destinazione turistico ricettiva, sportiva o legate alla nautica nonché adeguata accessibilità ciclabile, pedonale e fluviale con valorizzazione di spiaggia verde Rapporto ambientale Si chiede sia rivalutata l’affermazione di non compatibilità degli indirizzi di masterplan con l’attuale piano ambientale del Fiume Sile	In relazione a quanto riportato nel masterplan per l’ambito 3 si ritiene corretto sostituire il termine spiaggia urbana con spiaggia verde in quanto maggiormente affine ad una sistemazione di tipo ambientale, come pure si condivide l’introduzione di una possibile attuazione per stralci e la precisazione che la rigenerazione dei volumi può prevedere “più edifici polifunzionali” . Per quanto riguarda le ulteriori precisazioni sulle destinazioni d’uso si ritengono troppo di dettaglio trattandosi di un masterplan strategico di indirizzo e assolutamente non conformativo, ed inoltre le stesse sono totalmente riconducibili alla fattispecie di <i>promozione e supporto della fruizione turistica</i> riportata nel masterplan. Il testo riportato nel masterplan potrà quindi essere precisato nel seguente modo: <i>Ambito da valorizzare come “spiaggia verde urbana”. Un parco con affaccio sul Sile prevedendo il luogo degli edifici esistenti un edificio edifici polifunzionali a servizio della fruizione del contesto.</i> <i>I contesti di cui ai precedenti punti 1,2,3 rappresentano nel loro insieme un ambito di progettazione unitaria, attuabile anche per stralci funzionali, finalizzato alla promozione e supporto della fruizione turistica e collettiva dell’affaccio sul fiume Sile. Tale spazio è tematizzato dal PAT nella tav.4 Trasformabilità come “ Ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale” e disciplinato dall’art. 22.3 al punto 2.</i> In relazione a quanto riportato nel masterplan per l’ambito 1 si condivide l’eliminazione del termine “intercluso” mentre si ritengono non necessarie le precisazioni in merito alla proprietà e coordinamento/ armonizzazione degli interventi con gli ambiti contermini in quanto già previsto dal PAT laddove in tav.4 l’intero ambito è disciplinato in modo unitario come ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale di cui all’22.3. La descrizione dell’ambito 1 potrà essere modificata nel seguente modo: <i>Specchio d’acqua intercluso da valorizzare con destinazioni collegate al turismo lungo il fiume in continuità con pari destinazione presente nello specchio d’acqua ad est all’interno del Comune di Casale sul Sile ovvero: [...]</i> c) Norme di attuazione per quanto riguarda le proposte di integrazione delle norme di attuazione si ritengono non necessarie in quanto gli indirizzi definiti dall’art.22.3 per l’ambito consentono un ampio grado di flessibilità e le destinazioni proposte sono riconducibile alle fattispecie citate nella norma la quale comunque rimanda al masterplan ove tali funzioni sono ulteriormente ampliate e dettagliate d) Rapporto ambientale: per quanto riguarda la richiesta di rivalutare l’affermazione contenuta nel rapporto ambientale in merito alla non compatibilità degli indirizzi del masterplan con il piano ambientale SI precisa quanto segue PREMESSO CHE: - il Piano Ambientale ammette per le “Zone di riserva naturale orientata” una fruibilità ricreativa compatibile; - Il PAT all’art.22.3 prevede per l’ ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale n.2 Ex caldaie Sile i seguenti obiettivi ed indirizzi: • una valorizzazione dello spazio acqueo in continuità con il contiguo nel comune di Casale sul Sile, ai fini nautici e turistico ricettivi così come illustrato nell’elaborato R1B MASTERPLAN DELL’AMBITO DEL SILE • una rigenerazione dei volumi esistenti con destinazione turistico ricettive, sportive o legate alla nautica ed una sistemazione degli spazi aperti come affaccio e	
--	--	---	--	--

				- il MASTERPLAN DEL SILE di cui all'elaborato R1B richiamato negli indirizzi è un documento strategico redatto al solo scopo di prefigurare un possibile scenario; - nelle prescrizioni sempre dell'art. 23.2 si riporta che: <i>Nelle more di approvazione di una variante al PIANO AMBIENTALE che renda compatibili (laddove in contrasto) gli indirizzi ed obiettivi di cui sopra, per gli ambiti di miglioramento della qualità urbana e territoriale compresi all'interno del perimetro del parco, trova applicazione la disciplina vigente di cui alle norme di attuazione del piano ambientale.</i> SI PRECISA CHE - le proposte di valorizzazione del PAT per l'ambito di miglioramento n.2 ex caldaie Sile sono parzialmente compatibili con il PA per quanto riguarda le modalità di fruizione ammesse dalle norme vigenti, mentre ulteriori indirizzi di valorizzazione turistico ricettiva possano essere considerati in termini pianificatori solo dopo una variante al PA che li renda coerenti così come previsto dalle prescrizioni del PAT
--	--	--	--	---